

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 marzo 2019, n. 59
"Sint. El. S.r.l.". **Mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione, a seguito del trasferimento definitivo dal Comune di Lequile – S.S. 476 Lecce-Galatina al Comune di Cavallino - Via Montegrappa n. 16 presso il Poliambulatorio "Villa Bianca", ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..**

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*" prevede all'art. 28 il "*Trasferimento definitivo delle strutture accreditate*".

Con istanza del 22/06/2016, acquisita agli atti di questa Sezione con prot. AOO_151/6704 del 30/06/2016, il "*legale rappresentante della Sint. El. S.r.l. con sede in Lecce alla via Leuca n. 133, titolare del Poliambulatorio "Villa Bianca" con sede in Lequile alla S.S. 476 Lecce – Galatina, istituzionalmente accreditata (codice regionale: 893137) per le attività (...) e Medicina Fisica e Riabilitazione (cod. Branca: 71)*", ha chiesto alla "Regione Puglia le seguenti autorizzazioni:

- a) *Trasferimento definitivo dall'attività accreditata di medicina fisica e riabilitazione presso i realizzandi ambulatori situati in Cavallino alla via Montegrappa;*
- b) (...)"

Per quanto innanzi, con nota prot. AOO_151/3110 del 24/03/2017 la scrivente Sezione ha rilasciato ai

fini del mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo dal Poliambulatorio "Villa Bianca" di Lequile, tra l'altro, dell'attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e riabilitazione, a Cavallino (LE) in Via Montegrappa.

Con istanza del 23/11/2018 indirizzata a questa Sezione ed al Sindaco del Comune di Cavallino, acquisita con prot. n. AOO_183/15972 del 29/11/2018, il "legale rappresentante della Sint. El. S.r.l. con sede in Lecce alla via Leuca n. 133, titolare del Poliambulatorio "Villa Bianca" con sede in Lequile alla S.S. 476 Lecce – premesso che codesta Amministrazione regionale ha già concesso l'autorizzazione propedeutica al trasferimento ai fini del mantenimento dell'accreditamento degli ambulatori di (...) e Medicina Fisica e Riabilitazione, con nota prot. AOO_151_3110 del 24/03/2017", ha chiesto:

"

- il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento dell'attività ambulatoriale di:
 - Fisiokinesiterapia e la conferma del relativo accreditamento;
- Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento delle attività ambulatoriali di:
 - Ortopedia
 - Neurologia
 - Medicina legale e delle assicurazioni
 - Cardiologia
 - Endocrinologia
 - Chirurgia vascolare
 - Medicina dello sport

tutte già autorizzate dal Comune di Lequile con Autorizzazione n. 389 del 10/04/2009 e n. 390 del 13/10/2009, nella nuova struttura sita in **Cavallino alla via Montegrappa s.n.**, allegandovi la planimetria della struttura.

In relazione a quanto sopra, con nota prot. n. AOO_183/16129 del 04/12/2018 trasmessa al Sindaco del Comune di Cavallino (LE) ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, nonché per conoscenza al Direttore Generale della ASL LE, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ed al Legale Rappresentante della "Sint. El. S.r.l.", la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"A seguito alle modifiche ed integrazioni apportate con L.R. n. 65 del 22 dicembre 2017 "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)":

- l'art. 5 della L.R. n. 9/2017 è stato così riformulato:
 - "1. Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:
(...)
1.7. le strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
1.7.1. attività specialistica ambulatoriale medica;
(...).";
- all'art. 8, comma 3, che: "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."

Con successiva D.G.R. n. 142 del 06/02/2018 ad oggetto: "L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 di modifica della L.R. 2 maggio 2017, n. 9. Inapplicabilità temporanea dell'art. 7 con riferimento alle strutture di specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7. Rilascio autorizzazioni all'esercizio dell'attività da parte dei Comuni, in applicazione della normativa previgente, sino a determinazione del fabbisogno" la Giunta,

“considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7” ha deliberato che “non dovrà essere presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all’esercizio ai Comuni territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente, dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio secondo la normativa previgente, senza dover richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale”.

Per quanto sopra esposto, **ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio per trasferimento del poliambulatorio “Villa Bianca” e delle relative, sopra indicate, branche specialistiche, da Lequile a Cavallino - Via Montegrappa s.n., si precisa che il Comune di Cavallino dovrà conferire incarico di verifica dei requisiti minimi di esercizio al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, territorialmente competente.**

Ai fini dell’adozione, da parte della scrivente, del provvedimento di mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede dell’attività specialistica ambulatoriale di Fisiokinesiterapia, nelle more della trasmissione a questa Sezione, da parte del legale rappresentante della “Sint. El. S.r.l.” dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento dell’attività ambulatoriale di Fisiokinesiterapia”, si invita il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ad effettuare idoneo sopralluogo presso l’ambulatorio di Ortopedia e Traumatologia della Casa di Cura “Villa Bianca”, con sede in Lecce alla Via Leuca n. 133 finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, specifici e generali, di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. (...).”.

Con nota prot. n. 13387 del 14/02/2019, trasmessa a mezzo Pec il 15/02/2019 a questa Sezione e, per conoscenza, alla “Sint.El. S.r.l.”, acquisita con prot. n. AOO_183/2365 del 20/02/2019, il Direttore del SISP ed il Direttore del Dipartimento della ASL BR hanno comunicato quanto segue:

“Con nota prot. n. AOO_183/16129 del 04.12.2018, relativa all’oggetto, il Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia, Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, Servizio Accreditamenti e Qualità dava specifico incarico al Dipartimento di Prevenzione di Brindisi a procedere agli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici di cui alla L.R. 9/2017 e s.m.i., al R.R. n°3/2005 e s.m.i., relativi alla tipologia di struttura: ambulatorio di Fisiokinesiterapia.

(...)

Sulla scorta dell’attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, il gruppo di lavoro incaricato di dare esecuzione alla richiesta de qua, ha definito l’istruttoria con la sottoscrizione della relazione riassuntiva delle operazioni seguite.

Letta e fatta propria la relazione sopra richiamata, preso atto della documentazione così come acquisita, si comunica di aver dato esecuzione alla Vostra nota d’incarico e si ritiene che la struttura in oggetto possieda i requisiti ulteriori di accreditamento generali e specifici, strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. 3/2005 e dalla L.R. n. 9/2017 e loro s.m.i., per cui si esprime **parere favorevole** finalizzato al mantenimento dell’accreditamento per trasferimento dell’**Ambulatorio di Fisiokinesiterapia** sito in **Cavallino** alla via **Montegrappa**, s.n. civ..

- **Responsabile Sanitario:** Dott. **Roberto VAGLIO**, nato a (omissis) IL (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al n.5391.”.

Con Pec del 01/03/2019 la “Sint. El S.r.l.” ha trasmesso a questa Sezione l’atto prot. n. 1104 del 23/01/2019 ad oggetto “AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PER TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ SANITARIA DI POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO N. 315/2019” acquisito dalla scrivente con prot. n. AOO_183/2815 del 01/03/2019, con cui il Responsabile del Settore 1° AA.GG. ed il Responsabile SUAP del Comune di Cavallino (LE):

“Vista la richiesta presentata dal Dott. Pietro Galluccio, nella qualità legale rappresentante della società Sint. El. Srl con sede in Lecce (LE) alla via Leuca 133 e titolare del Poliambulatorio “Villa Bianca” con sede in Lequile alla S.S. 476 Lecce-Galatina, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 19068 del 04/12/2018, tesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento dell’attività sanitaria di poliambulatorio specialistico nella nuova struttura sita in Cavallino (LE) alla via Montegrappa s.n. (angolo via Ravenna);

Viste le autorizzazioni n. 389 del 10/04/2009 e n. 390 del 13/10/2009 rilasciate dal Comune di Lequile all’esercizio dell’attività sanitaria ambulatoriale polispecialistica di FKT, Ortopedia, Medicina Legale, Cardiologia, Oculistica, Endocrinologia, Pneumologia e Allergologia respiratoria, Neurologia Vascolare e Medicina dello Sport in favore della Sint.El. Srl con sede in Lecce (LE) alla via Leuca n. 133, nella persona del legale rappresentante Dr. Pietro Galluccio e titolare del Poliambulatorio “Villa Bianca” con sede in Lequile alla S.S. 476 Lecce – Galatina;

Vista l’autorizzazione regionale prot. n. AOO_151/3110 del 24/03/2017 propedeutica al trasferimento definitivo, dal Poliambulatorio Villa Bianca di Lequile, delle attività specialistiche ambulatoriali a Cavallino in via Montegrappa;

Vista la richiesta inviata dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord – della ASL Lecce dal Comune di Cavallino (LE) con nota di prot. n. 19146/2018 del 06/12/2018, tesa a verificare l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di esercizio previsti dal Regolamento regionale n. 3 del 14/01/2015, ai fini del rilascio dell’autorizzazione per trasferimento dell’esercizio dell’attività sanitaria di poliambulatorio medico (art. 8, comma 5, L.R. 9/2017 e s.m.i.);

Vista la documentazione allegata all’istanza, tra cui: elaborati planimetrici, S.C.I.A. per l’Agibilità asseverata, documento di organizzazione generale con organigramma del personale;

Visti i titoli professionali del Dott. Roberto Ennio Vaglio – Responsabile Sanitario specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni;

Vista la dichiarazione di accettazione della carica di direttore sanitario del Centro Poliambulatoriale Villa Bianca, trasferito in Cavallino alla via Montegrappa, datata 18 gennaio 2019;

Considerato che sussistono i requisiti strutturali, impiantistici, organizzativi e tecnologici previsti dal R.R. n. 3/2005 integrato dal R.R. n. 3/2010, per come rilevato dal parere favorevole, acquisito al protocollo dell’Ente il 22/01/2019 al n. 1063, rilasciato dall’ASL Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord, visto l’esito del sopralluogo e degli accertamenti effettuati in data 15/01/2019;

Vista la segnalazione certificata per l’agibilità in data 11/11/2018, prot. 17592;”,

hanno autorizzato, “ai sensi degli artt. 4 e 8, comma 4, della Legge Regionale n. 9/2017, la società **Sint. El. Srl con sede in Lecce (LE) alla via Leuca 133**, nella persona del legale rappresentante Dr. Pietro Galluccio e titolare del Poliambulatorio “Villa Bianca” con sede in Lequile alla S.S. 476 Lecce – Galatina, all’esercizio per trasferimento dell’attività sanitaria di poliambulatorio specialistico **“Poliambulatorio Villa Bianca”** dalla sede in Lequile (LE) alla via s.s. 476 Lecce – Galatina alla nuova sede in Cavallino (LE) alla **via Montegrappa n. 16, angolo via Ravenna con ingresso del Poliambulatorio Villa Bianca da Via Ravenna n. 17.**”, con la precisazione che:

“Le attività di specialistica medica vanno effettuate nei predetti locali, come di seguito specificato:

FKT	(Resp. Dott. ARGENTIERI Franco)
Ortopedia	(Resp. Dott. GALLUCCIO Pietro)
Neurologia	(Resp. Dott. CAZZATO Antonio)
Medicina legale e delle assicurazioni	(Resp. Dott. VAGLIO Roberto)
Cardiologia	(Resp. Dott. SERRA Cesare)
Endocrinologia	(Resp. Dott. LEUZZI Giampiero)
Chirurgia vascolare (solo diagnosi clinica e strumentale)	(Resp. Dott. MARIANO Luigi)
Medicina dello Sport	(Resp. Dott. BRUNO Santo A.)

Il Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. **Roberto Ennio Vaglio**, nato a (...) il (omissis) (...) e le attività di specialistica medica verranno effettuate nei predetti locali, come precedentemente meglio specificato. (...).”

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. alla "Sint.El. S.r.l.", il cui legale rappresentante è il Dott. Pietro Galluccio, il mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione, a seguito di trasferimento dal Comune di Lequile (LE) al Comune di Cavallino (LE) – Via Montegrappa n. 16 presso il Poliambulatorio "Villa Bianca", con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Legale Rappresentante della "Sint.El. S.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. alla "Sint.El. S.r.l.", il cui legale rappresentante è il Dott. Pietro Galluccio, il mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale dell'attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione, a seguito di trasferimento dal Comune di Lequile (LE) al Comune di Cavallino (LE) – Via Montegrappa n. 16 presso il Poliambulatorio "Villa Bianca", con la precisazione che:
 - l'accREDITAMENTO è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accREDITATI."*;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Legale Rappresentante della "Sint.El. S.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accREDITAMENTO, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accERTAMENTO dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITAMENTO, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITAMENTO. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accREDITANTE."*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Sint.El. S.r.l., Via Leuca n. 133 – Lecce;
 - al Direttore Generale ASL LE;
 - al Dirigente U.O.G.R.C. ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Cavallino (LE);
 - al Sindaco del Comune di Lequile (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)